



N. *Reg. Un.*
Decreto apertura concordato preventivo art. 47 e ss. CCII



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORDATE

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori magistrati:

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| - | <i>Dott. Marco Lualdi</i> | <i>Presidente</i> |
| - | <i>Dott. Elisa Tosi</i> | <i>Giudice</i> |
| - | <i>Dott. Nicolò Grimaudo</i> | <i>Giudice</i> |

nel procedimento unitario nr. Proc. Un. avente ad oggetto il ricorso per l'accesso ad un strumento di regolazione della crisi depositato in data 13.4.2023 da

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi depositata dalla debitrice in data 13.4.2023 ai sensi dell'art. 44 CCI,

rilevato che contestualmente al deposito della domanda prenotativa ed a seguito di espressa richiesta formulata dalla società debitrice, il giudice delegato con provvedimento in data 3.5.2023 ha confermato le misure protettive ai sensi dell'art. 54 c.c.i.i. sino alla data del 15.8.2023.

visto il provvedimento del Tribunale di concessione dei termini e visti la proposta, il piano e la documentazione integrativa successivamente depositata in data 22.7.2023 dalla società debitrice nel termine concesso dal Tribunale;

rilevato che la società debitrice ha depositato, unitamente alla domanda, la documentazione prevista dall'art. 39 CCI comma 1 ed in particolare:

- * scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti.
- * i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
- * una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata.
- * uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività.



N. Reg. Un.

Decreto apertura concordato preventivo art. 47 e ss. CCII

* l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

* un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

* una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

rilevato che la domanda di concordato preventivo è stata depositata dal legale rappresentante sig. _____ in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

come da verbale redatto da Notaio in data 6.4.2023 e 20.7.2023,

rilevato altresì che la delibera di approvazione della domanda di concordato è stata iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 cc, in ossequio alle previsioni degli artt. 120 bis CCI,

visto il parere originariamente depositato dal Commissario Giudiziale in data 17.8.2023,

preso atto delle modifiche ed integrazioni della proposta e del piano depositate dalla società debitrice con memorie in data 21.9.2023 e in data 13.10.2023 a seguito delle criticità evidenziate dal Tribunale con distinti provvedimenti in data 30.8.2023 e 28.9.2023,

OSSERVA

La proposta è stata formulata nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 84 CCI ll. ed in particolare del comma 4) secondo il paradigma del concordato liquidatorio.

La proposta ed il piano così come formulati prevedono infatti il trasferimento di tutti i beni mobili ed immobili già riconducibili alla società debitrice - di fatto inattiva e che verrà posta in liquidazione entro il termine dell'esercizio 2023 - ad un soggetto terzo individuato quale "assuntore" della proposta concordataria ed identificato nella società _____

La cessione integrale e definitiva di tutti i beni ed i crediti costituenti il patrimonio aziendale alla società _____ si perfezionerà solo all'esito dell'integrale esecuzione del concordato proposto (*vd. pg. 22 prima memoria integrativa*).

La società _____ senza pertanto fare direttamente ricorso al patrimonio della debitrice, genererà le risorse necessarie per consentire la soddisfazione del ceto creditorio per l'intero ammontare dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati collocati nella Classe I non votante (*dipendenti, professionisti, artigiani, crediti garantiti da Fondo Garanzia MCC, crediti previdenziali ed erariali nella misura non degradata*).



N. Reg. Un.

Decreto apertura concordato preventivo art. 47 e ss. CCII

Gli ulteriori crediti di natura privilegiata, anche per la parte del credito di natura previdenziale ed erariale oggetto di transazione fiscale ritualmente depositata all' Agenzia Entrate, sono stati oggetto di degrado al chirografo in ragione dell'incapienza del patrimonio del debitore.

Quanto al ceto chirografario - *chirografario "degradato" e chirografario originario* - la proposta concordataria prevede la formazione definitiva di **cinque distinte classi di creditori** (*all'esito della modifica della proposta di cui alla nota 13.10.2023*), la cui percentuale di soddisfazione del credito viene rappresentata da parte della società debitrice in una misura variabile così' di seguito rappresentata;

CLASSE II = credito previdenziale ed erariale oggetto di transazione fiscale, per un debito nominale complessivo di €. 604.278,00 con previsione di soddisfacimento al 22%

CLASSE III = credito per tributi locali per un debito nominale complessivo di €. 109.276,00 con previsione di soddisfacimento al 22 %

CLASSE IV = credito originariamente chirografario per un debito nominale complessivo di €. 199.019,00 con previsione di soddisfacimento al 21 %

CLASSE V = crediti titolari di garanzia prestate da terzi per un debito nominale complessivo di €. 40.882,00 con previsione di soddisfacimento al 20 %

CLASSE VI = credito verso parti correlate per un debito nominale complessivo di €. 17.965,00 con previsione di soddisfacimento al 0 %

Il credito verrà soddisfatto con le seguenti tempistiche;

- con riferimento al credito di rango prededucibile, al momento dell'omologazione con riferimento ai crediti "funzionali" ex art. 6 c.1 lett. c) c.c.i.i. sorti prima del deposito del ricorso mentre al momento della effettiva esigibilità, nelle more della procedura, con riferimento ai crediti prededucibili sorti "in occasione" della procedura stessa.
- con riferimento a tutti gli altri crediti, privilegiati e chirografari, la soddisfazione integrale viene prevista **entro la data del 31.12.2024**.

La proposta così' come formulata appare inoltre rispettosa delle condizioni previste dall'art. 84 c.4 c.c.i.i in quanto prospetta la soddisfazione dei creditori privilegiati degradati e chirografari in misura non inferiore al 20 % del loro ammontare complessivo e le somme complessivamente poste a disposizione dall'assuntore (€. 770.000,00 circa) incrementano in misura superiore al 10 % l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (€. 450.000,00 circa)



N. Reg. Un.
Decreto apertura concordato preventivo art. 47 e ss. CCII

A garanzia della capacità della società di generare e/o comunque di disporre delle necessarie risorse da destinare all'adempimento della proposta (*capacità che allo stato appare oggettivamente dubitabile alla luce del parere reso dal commissario giudiziale e della stessa relazione dell'attestatore*), la società debitrice ha allegato un "Obbligo di garanzia" datato 20.7.2023, successivamente integrato in data 20.9.2023, a mezzo del quale i sigg.ri si sono obbligati a " ... *garantire le obbligazioni assunte da nei confronti di ...*" sino a complessivi €. 500.000,00.

Le questioni pure emerse nel corso del procedimento e relative all'individuazione delle modalità necessarie e sufficienti ed atte a garantire l'effettività della garanzia prestata - in punto di consistenza patrimoniale dei garanti e di effettiva vincolatività della garanzia nei confronti della odierna debitrice - e che saranno necessariamente rimesse innanzitutto alla valutazione del commissario giudiziale nella redazione del proprio parere ai sensi dell'art. 105 c.c.i.i., non incidono sul giudizio di ammissibilità che il Tribunale è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 47 c.c.i.i., giudizio di ammissibilità che prevede un vaglio di " **ammissibilità della proposta e fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati ..**".

Da ultimo il concordato preventivo così come proposto, prevedendo una successione universale dell'assuntore nel patrimonio della società debitrice, con conseguente assunzione non solo della posizione attiva ma anche di tutto il passivo concorsuale da soddisfare nei limiti della proposta formulata e comportando una differenza ontologica rispetto alle modalità di liquidazione del patrimonio del debitore o di parte di esso - liquidazione che non potrebbe essere sottratta a procedura competitiva - esclude l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 91 c.c.i.i.

Da ultimo deve essere rigettata la richiesta di proroga delle misure protettive cd. "generiche" ai sensi dell'art. 54 c.c.i.i. così come confermate con provvedimento del giudice delegato in data 3.5.2023 e scadute in data 15.8.2023.

La tesi di parte debitrice secondo cui le misure protettive dovrebbero ritenersi "implicitamente" prorogate ai sensi dell'art. 54 c.5 c.c.i.i. non appare condivisibile innanzitutto perché tale lettura comporterebbe una evidente violazione del dettato letterale dell'art. 8 c.c.i.i. che limita la durata complessiva delle misure a mesi 12, periodo che ben



N. Reg. Un.

Decreto apertura concordato preventivo art. 47 e ss. CCII

potrebbe risultare superiore in ragione della possibile durata del procedimento di omologazione.

Ancora, l'art. 54 c.5 prevede letteralmente che “ **Le misure protettive disposte conservano efficacia...**”, dizione ovviamente differente rispetto al concetto di proroga di misure protettive già scadute.

L'intervenuta scadenza della misure concesse per decorso del termine non pone infatti un tema di “conservazione” dei loro effetti ma esclusivamente la possibilità di una loro proroga esplicita, al termine di un espresso e specifico procedimento regolato dal successivo all'art. 55 c.4 c.c.i.i.

Il comma 5 dell'art. 54 c.c.i.i. è destinato viceversa a regolare la diversa ipotesi di misure protettive concesse rispetto ad un originario piano di soluzione della crisi – e quindi rispetto ad esso ritenute strumentali – (*così come rappresentato dal debitore al momento della richiesta delle misure protettive*) che viene modificato nel corso del procedimento unitario e che, in forza della norma sopra richiamata [espressa conferma della loro efficacia] non richiede al Tribunale alcuno nuovo ed ulteriore vaglio di strumentalità.

Posta questa premessa, nel caso di specie l'intervenuta apertura della procedura di concordato preventivo *esclude fisiologicamente* la permanenza proprio di quelle “trattative” che hanno già condotto all'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi ed a cui le misure protettive dovrebbero risultare strumentali anche con riferimento alla loro eventuale proroga.

L'apertura della procedura di concordato esclude infatti la permanenza di ulteriori trattative dovendosi ritenere ormai cristallizzata la proposta ed il piano sottoposto definitivamente al voto dei creditori.

E' d'altra parte possibile che i singoli creditori, che si dimostrino insoddisfatti del piano e della proposta e che non vogliano limitarsi ad esprimere il loro dissenso attraverso le operazioni di voto, possano astrattamente porre in essere iniziative individuali nei confronti del patrimonio della debitrice - in assenza delle misure protettive - al solo scopo di compromettere il procedimento volto alla soluzione della crisi.

In tale ipotesi, il meccanismo di tutela va ricercato nelle misure cautelari di cui all'art. 2 lett.

q) c.c.i.i. ossia in quei “ .. **provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore , che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e/o dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza** “, misure cautelari che hanno il vantaggio di poter essere modulate in maniera selettiva, nei confronti dei soli creditori la cui scelta sia quella di



N. Reg. Un.

Decreto apertura concordato preventivo art. 47 e ss. CCII

osteggiare il percorso di composizione negoziale della crisi, concessi con riferimento al concreto *periculum* rappresentato dal debitore e con una durata perfettamente aderente anche sul piano temporale alle esigenze dell'imprenditore, in quanto ben potrebbero essere concesse per tutto il periodo di durata del procedimento unitario sino alla definitiva omologazione del concordato proposto.

Ritenuta pertanto l'ammissibilità del concordato preventivo prospettato, alla luce della regolarità e sufficiente completezza della documentazione prodotta dalla ricorrente nonché dei contenuti della proposta e della non manifesta inattitudine del piano,

P.Q.M.

visti gli artt. 47, 105 e ss CCI ;

- 1) **dichiara** aperta la procedura di concordato preventivo di

- 2) **delega** alla procedura il dott. Marco Giovanni Lualdi.
- 3) **conferma** quale Commissario Giudiziale il **dott.**

- 4) stabilisce, per la manifestazione del voto da parte dei creditori, la data iniziale del 1.2.2024 e la data finale del 19.2.2024;
- 5) fissa il termine del 10.11.2023 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori ad opera del Commissario giudiziale e con le modalità prescritte dall'art. 104 CCI;
- 6) dispone che il Commissario giudiziale depositi la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCI almeno quarantacinque giorni prima del termine iniziale per il voto dei creditori;
- 7) fissa il termine del 15.11.2023 per il deposito sul conto corrente della procedura della somma di **€. 25.000,00**, pari al 20 % delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura.

dispone che il presente decreto venga comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 CCI.

Così deciso in Busto Arsizio il 31/10/2023

Il Presidente estensore

Dott. Marco Lualdi